

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pavia
Ufficio Conciliazione - Brevetti
Via Mentana 27 (1° piano) 27100 PAVIA tel. 0382/393211
e-mail: ufficiobrevetti@pv.camcom.it
sito internet: www.pv.camcom.gov.it

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PRESENTAZIONE DI:

DOMANDA DI REGISTRAZIONE MARCHIO DI IMPRESA
DOMANDA DI REGISTRAZIONE MARCHIO COLLETTIVO
DOMANDA DI REGISTRAZIONE MARCHIO DI CERTIFICAZIONE
DOMANDA DI RINNOVAZIONE

LE DOMANDE POSSONO ESSERE PRESENTATE PRESSO L'UFFICIO CONCILIAZIONE - BREVETTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA VIA MENTANA 27 ESCLUSIVAMENTE DALLE ORE 9 ALLE ORE 12 DI OGNI GIORNO LAVORATIVO ESCLUSO IL SABATO. PER EVITARE LUNGHE ATTESE SI CONSIGLIA DI FISSARE UN APPUNTAMENTO.

DOMANDA DI REGISTRAZIONE MARCHIO DI IMPRESA

Il modulo di domanda deve essere dattiloscritto (compilato a macchina o a mezzo computer) così come gli eventuali fogli aggiuntivi. La modulistica è reperibile sul sito dell'U.I.B.M. al seguente indirizzo <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/modalita-telematica/2036086-marchi-primodeposito>

La modulistica è disponibile in versione compilabile. Per la compilazione è necessario il salvataggio del modulo in locale.

N.B.: utilizzare per la compilazione il modulo per richiedente. Solo nel caso di deposito a mezzo mandatario o rappresentante utilizzare la modulistica dedicata.

Relativamente alla natura del marchio si specifica che, per i marchi sonori, di movimento ed ologrammi, per quanto concerne il deposito presso le Camere di Commercio, è consentito esclusivamente allegando una rappresentazione grafica.

Qualora il marchio comprenda parole di senso compiuto espresse in altra lingua va inserita nella descrizione la traduzione in lingua italiana (Decreto 13 gennaio 2010, n. 33 (Regolamento di attuazione del Codice della Proprietà Industriale) art. 11, comma 1 lettera f).

Per quanto riguarda la compilazione del paragrafo 2 della domanda (CLASSIFICAZIONE) la traduzione in lingua italiana dell'11^a edizione della Classificazione Internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi (Classificazione di Nizza), versione aggiornata al 01/01/2020, è disponibile nel sito web dell'U.I.B.M. (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) <https://uibm.mise.gov.it> alla seguente pagina <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/marchi/caratteristiche-del-marchio/classificazione-internazionale-dei-prodotti-e-dei-servizi-classificazione-di-nizza>

In particolare occorre in tale paragrafo indicare dettagliatamente, secondo la vigente Classificazione di Nizza, i prodotti e/o servizi che s'intendono proteggere secondo le seguenti modalità:

Indicare nel/i campo/i **CLASSE** il/i numero/i della/e classe/i;

Nel/i campo/i **ELENCO DEI PRODOTTI O DEI SERVIZI**, inserire, con riferimento alla classe indicata nel campo **CLASSE**, l'elenco dei prodotti e/o servizi che s'intendono tutelare utilizzando preferibilmente la terminologia ufficiale della vigente Classificazione di Nizza;

Si raccomanda di separare i termini con il carattere (;).

Le modalità di indicazione sono quelle previste dalla nota dell'U.I.B.M. prot. n. 67746 del 16 aprile 2014 consultabile alla seguente pagina internet <http://www.uibm.gov.it/attachments/procedural20maggio.PDF>

In particolare si evidenzia quanto segue:

L'indicazione dell'intestazione/titolo completo della classe copre unicamente il significato letterale dei termini utilizzati.

Le indicazioni generali delle intestazioni delle classi della classificazione di Nizza sono le espressioni - separate da un a capo - che compaiono nelle intestazioni (o titoli) delle classi. Di queste indicazioni, **cinque sono considerate generiche** e si rende necessario, al fine dell'accettazione della domanda, che l'indicazione in questione venga sostituita con altra che risponda al requisito della chiarezza e precisione. **Le cinque indicazioni considerate generiche sono riportate, evidenziate in grassetto, nella nota posta al termine di queste indicazioni operative.**

Si consiglia di consultare quale ausilio alla scelta della/e classe/i pertinente/i strumenti informatici quali **TMClass** <http://tmclass.tmdn.org/ec2/> e **G&S Manager** <http://www.wipo.int/mgs/index.jsp?lang=it>.

Qualora il termine fosse completamente nuovo e non presente nelle banche dati, per procedere alla classificazione e all'indicazione del numero della classe si potranno consultare prodotti/servizi assimilabili a quello prescelto.

Di seguito si evidenziano casi particolari per il deposito di un marchio:

Rivendicazione di colore

Nel caso in cui la grafica di un marchio viene depositata in bianco/nero e/o gradazioni di grigio e non si rivendicano colori, la domanda tutela anche il caso di impiego con tutte le possibili varianti cromatiche. Quando invece viene depositata una domanda di registrazione di un marchio a colori, la registrazione ha validità solo per gli abbinamenti di colore presentati con l'esemplare del marchio allegato alla domanda.

Specifiche di colore

Se particolare/i colore/i è/sono caratteristica fondante ed essenziale del marchio (come ad esempio il colore giallo delle Poste Italiane) - al fine della chiarezza e la corretta rivendicazione per la protezione richiesta - occorre di indicare il codice Pantone del colore rivendicato. Il codice Pantone è il codice di identificazione standard maggiormente utilizzato e riconosciuto a livello mondiale.

Tipo di riproduzione del marchio

Secondo art. 158 comma n.1 CPI, ogni domanda deve aver per oggetto un solo marchio. La riproduzione del marchio potrà variare esclusivamente nelle dimensioni, ogni altra caratteristica dovrà essere esattamente identica a quanto è stato raffigurato nell'esemplare registrato.

Definizione della/e classe/i merceologiche secondo la Classificazione di Nizza

Nel caso in cui un prodotto/servizio non sia presente nella Classificazione di Nizza occorre prendere visione delle "Osservazioni generali" della Classificazione di Nizza (disponibili sul sito UIBM) al fine di classificare il prodotto/servizio nella classe più opportuna, compatibile con la propria necessità specifica. In particolare, nell'elenco non sono ammesse espressioni generiche come "tutta la classe", "accessori", "parti di ricambio", "etc.", è necessario specificare i prodotti/servizi per la miglior tutela dei diritti. Per esempio, nella classe 35 se vengono indicati i servizi di vendita (no la vendita in conto proprio) è necessario specificare sempre che tali servizi di vendita sono per conto terzi. Si sottolinea che i servizi relativi alla vendita in conto proprio di beni e servizi sono già ricompresi nella protezione richiesta per i singoli beni e servizi come da Classificazione Internazionale di Nizza.

Marchio che contraddistingue prodotti agricoli/alimentari

Per i marchi inclusi nelle classi 29/30/31/32/33 relativi a prodotti agricoli/alimentari, non sono ammesse le denominazioni geografiche che risultano nell'elenco delle DOP e IGP del MIPAF sul Decreto Ministeriale del 30 novembre 2011 in quanto protette ai sensi dell'art. 29 del CPI, nonché le specifiche "DOC", "DOCG", "IGT". Queste indicazioni pur se ammesse nelle etichette non possono costituire parti di marchio d'impresa. Inoltre, relativamente ai prodotti alimentari tradizionali (PAT) si consiglia di non utilizzare termini elencati nel Decreto Ministeriale del 5 Giugno 2014 novembre 2011. Tutti i decreti predetti e le loro successive modifiche e integrazioni sono disponibili anche sul sito internet del MIPAF (rif. <http://www.politicheagricole.it> del 03/07/2014) di cui s'invita a prendere visione.

La durata della protezione è di 10 anni dalla data di deposito.

Costi:

€ 101,00 (tassa di registrazione per una classe) + **€ 34,00** per ogni classe in più Nel caso di deposito a mezzo mandatario o rappresentante è dovuto l'ulteriore importo di **€ 34,00**.

Il versamento dell'importo dovuto va eseguito mediante versamento con modello **F24**. Al momento della presentazione della domanda al depositante verrà consegnato, unitamente alla ricevuta di presentazione, un facsimile con i dati necessari per compilare il **Mod. F24** ed effettuare il versamento dell'importo dovuto secondo le differenti modalità previste per tipologie di contribuente e importi da versare richiamate nel Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 20 novembre 2014.

I diritti che il richiedente acquisisce con il deposito decorrono dalla data del versamento; pertanto si consiglia di effettuare il pagamento nella stessa data di presentazione o al più presto possibile.

Nota: per esenzioni spettanti a Onlus e Associazioni Sportive dilettantistiche si rimanda alla nota finale.

€ 43,00 comprensivi di diritti per presentazione e rilascio copia autentica del verbale di deposito oppure **€ 40,00** se l'interessato non desidera copia autentica del verbale.

Il versamento dell'importo dovuto va eseguito esclusivamente con pagamento diretto in ufficio tramite pos (bancomat/carta di credito) o contanti od utilizzando il sistema PagoPA.

Dal 1° Luglio 2020 è attiva la modalità di pagamento PagoPA con "Avviso di Pagamento": l'ufficio invia tramite e-mail all'utente l'"avviso di pagamento", che potrà essere pagato presso gli sportelli bancari, gli uffici postali, gli sportelli ATM, i punti vendita SISAL, le tabaccherie, Lottomatica, Banca 5, attraverso gli home banking utilizzando il circuito CBILL, da smartphone utilizzando la app Satispay.

Una marca da bollo (ogni quattro fogli) da € 16,00 + n. 1 aggiuntiva marca da bollo (sempre ogni quattro fogli e sempre da € 16,00) qualora l'interessato richieda copia autentica del verbale di deposito.

Rappresentazione del marchio: produrre riproduzione su foglio formato A 4 del marchio.

N.B.: Qualora il marchio applicato nell'apposito riquadro della pagina 3 del modulo di domanda sia a colori andranno prodotte altre 2 copie a colori del marchio, sempre della medesima dimensione.

Il depositante è tenuto a esibire all'addetto alla ricezione un documento d'identità in corso di validità. Fotocopia di tale documento sarà conservata agli atti dell'Ufficio

DOMANDA DI REGISTRAZIONE MARCHIO COLLETTIVO

DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2005, n.30 Codice della proprietà industriale (CPI)

Art. 11

Marchio collettivo

1. Le persone giuridiche di diritto pubblico e le associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti, escluse le società di cui al libro quinto, titolo quinto, capi quinto, sesto e settimo, del codice civile, possono ottenere la registrazione di marchi collettivi che hanno la facoltà di concedere in uso a produttori o commercianti.

2. I regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione in conformità ai requisiti di cui all'articolo 157, comma 1-bis; le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse nella raccolta di cui all'articolo 185.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili anche ai marchi collettivi stranieri registrati nel Paese di origine.

4. In deroga all'articolo 13, comma 1, un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. Qualsiasi soggetto i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione ha diritto sia a fare uso del marchio, sia a diventare membro della associazione di categoria titolare del marchio, purché siano soddisfatti tutti i requisiti di cui al regolamento. In tal caso, peraltro, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facoltà di chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L'avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale.

5. I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre disposizioni del presente codice in quanto non contrastino con la natura di essi.

Il modulo di domanda deve essere dattiloscritto (compilato a macchina o a mezzo computer) così come gli eventuali fogli aggiuntivi. La modulistica è reperibile sul sito dell'U.I.B.M. al seguente indirizzo <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/modalita-telematica/2036086-marchi-primo-deposito>

La modulistica è disponibile in versione compilabile. Per la compilazione è necessario il salvataggio del modulo in locale.

N.B.: utilizzare per la compilazione il modulo per richiedente. Solo nel caso di deposito a mezzo mandatario o rappresentante utilizzare la modulistica dedicata.

Qualora il marchio comprenda parole di senso compiuto espresse in altra lingua va inserita nella descrizione la traduzione in lingua italiana (Decreto 13 gennaio 2010, n. 33 (Regolamento di attuazione del Codice della Proprietà Industriale) art. 11, comma 1 lettera f).

Per quanto riguarda la compilazione del paragrafo 2 della domanda (CLASSIFICAZIONE) la traduzione in lingua italiana dell'11^a edizione della Classificazione Internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi (Classificazione di Nizza), versione aggiornata al **01/01/2020**, è disponibile nel sito web dell'U.I.B.M. (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) <https://uibm.mise.gov.it> alla seguente pagina <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/marchi/caratteristiche-del-marchio/classificazione-internazionale-dei-prodotti-e-dei-servizi-classificazione-di-nizza>

In particolare occorre in tale paragrafo indicare dettagliatamente, secondo la vigente Classificazione di Nizza, i prodotti e/o servizi che s'intende proteggere secondo le seguenti modalità:

Indicare nel/i campo/i **CLASSE** il/i numero/i della/e classe/i;

Nel/i campo/i **ELENCO DEI PRODOTTI O DEI SERVIZI**, inserire, con riferimento alla classe indicata nel campo **CLASSE**, l'elenco dei prodotti e/o servizi che s'intende tutelare utilizzando preferibilmente la terminologia ufficiale della vigente Classificazione di Nizza;

Si raccomanda di separare i termini con il carattere (;).

Le modalità di indicazione sono quelle previste dalla nota dell'U.I.B.M. prot. n. 67746 del 16 aprile 2014 consultabile alla seguente pagine internet <http://www.uibm.gov.it/attachments/proceduredal20maggio.PDF>

In particolare si evidenzia quanto segue:

L'indicazione dell'intestazione/titolo completo della classe copre unicamente il significato letterale dei termini utilizzati.

Le indicazioni generali delle intestazioni delle classi della classificazione di Nizza sono le espressioni - separate da un a capo - che compaiono nelle intestazioni (o titoli) delle classi. Di queste indicazioni, **cinque sono considerate generiche** e si rende necessario, al fine dell'accettazione della domanda, che l'indicazione in questione venga sostituita con altra che risponda al requisito della chiarezza e precisione. **Le cinque indicazioni considerate generiche sono riportate, evidenziate in grassetto, nella nota posta al termine di queste indicazioni operative.**

Si consiglia di consultare quale ausilio alla scelta della/e classe/i pertinente/i strumenti informatici quali **TMClass** <http://tmclass.tmdn.org/ec2/> e **G&S Manager** <http://www.wipo.int/mgs/index.jsp?lang=it>

Qualora il termine fosse completamente nuovo e non presente nelle banche dati, per procedere alla classificazione e all'indicazione del numero della classe si potranno consultare prodotti/servizi assimilabili a quello prescelto.

Per casi particolari per il deposito di un marchio si richiama quanto esposto nella sezione relativa a DOMANDA DI REGISTRAZIONE MARCHIO D'IMPRESA.

La Circolare n.605 dell'UIBM ha precisato che, ai sensi dell'art.3, comma 1, del D.Lgs. 15/2019, **i soggetti legittimati a depositare una domanda di registrazione di marchio collettivo sono:** persone giuridiche di diritto pubblico, associazioni di categoria (di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti), le SNC, SAS o società semplici, le società cooperative. Sono escluse le SPA, SAPA, SRL.

Al modulo di domanda va allegato il REGOLAMENTO DEL MARCHIO COLLETTIVO (concernente l'uso del medesimo, i controlli e le relative sanzioni), debitamente sottoscritto dal/i richiedente/i, redatto secondo quanto previsto dall'art.157, comma 1-bis, CPI, di seguito testualmente riportato:

1-bis. Il regolamento d'uso dei marchi collettivi di cui all'articolo 11 contiene le seguenti indicazioni:

- a) il nome del richiedente;***
- b) lo scopo dell'associazione di categoria o lo scopo per il quale è stata costituita la persona giuridica di diritto pubblico;***
- c) i soggetti legittimati a rappresentare l'associazione di categoria o la persona giuridica di diritto pubblico;***
- d) nel caso di associazione di categoria, le condizioni di ammissione dei membri;***
- e) la rappresentazione del marchio collettivo;***
- f) i soggetti legittimati ad usare il marchio collettivo;***

g) le eventuali condizioni d'uso del marchio collettivo, nonché le sanzioni per le infrazioni regolamentari;

h) i prodotti o i servizi contemplati dal marchio collettivo, ivi comprese, se del caso, le eventuali limitazioni introdotte a seguito dell'applicazione della normativa in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche, specialità tradizionali garantite, menzioni tradizionali per vini;

i) se del caso, l'autorizzazione a diventare membri dell'associazione titolare del marchio di cui all'articolo 11, comma 4.

Costi:

€ 337 **tassa di registrazione marchio collettivo.** Nel caso di deposito a mezzo mandatario o rappresentante è dovuto l'ulteriore importo di **€ 34,00**.

Il versamento dell'importo dovuto va eseguito mediante versamento con modello **F24**. Al momento della presentazione della domanda al depositante verrà consegnato, unitamente alla ricevuta di presentazione, un facsimile con i dati necessari per compilare il **Mod. F24** ed effettuare il versamento dell'importo dovuto secondo le differenti modalità previste per tipologie di contribuente ed importi da versare richiamate nel Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 20 novembre 2014.

I diritti che il richiedente acquisisce con il deposito decorrono dalla data del versamento; pertanto si consiglia di effettuare il pagamento nella stessa data di presentazione o al più presto possibile.

Nota: per esenzioni spettanti ad Onlus ed Associazioni Sportive dilettantistiche si rimanda alla nota finale.

€ 43,00 comprensivi di diritti per presentazione e rilascio copia autentica del verbale di deposito oppure **€ 40,00** se l'interessato non desidera copia autentica del verbale.

Il versamento dell'importo dovuto va eseguito esclusivamente con pagamento diretto in ufficio tramite pos (bancomat/carta di credito) o contanti od utilizzando il sistema PagoPA.

Dal 1° Luglio 2020 è attiva la modalità di pagamento PagoPA con "Avviso di Pagamento": l'ufficio invia tramite e-mail all'utente l'"avviso di pagamento", che potrà essere pagato presso gli sportelli bancari, gli uffici postali, gli sportelli ATM, i punti vendita SISAL, le tabaccherie, Lottomatica, Banca 5, attraverso gli home banking utilizzando il circuito CBILL, da smartphone utilizzando la app Satispay.

Una marca da bollo (ogni quattro fogli) da € 16,00 + n. 1 aggiuntiva marca da bollo (sempre ogni quattro fogli e sempre da € 16,00) qualora l'interessato richieda copia autentica del verbale di deposito.

Rappresentazione del marchio: produrre riproduzione su foglio formato A 4 del marchio.

N.B.: Qualora il marchio applicato nell'apposito riquadro della pagina 3 del modulo di domanda sia a colori andranno prodotte altre 2 copie a colori del marchio, sempre della medesima dimensione.

La durata della protezione è di 10 anni dalla data di deposito.

Il depositante è tenuto ad esibire all'addetto alla ricezione un documento d'identità in corso di validità. Fotocopia di tale documento sarà conservata agli atti dell'Ufficio

DOMANDA DI REGISTRAZIONE MARCHIO DI CERTIFICAZIONE

DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2005, n.30 Codice della proprietà industriale (CPI)

Art. 11-bis

Marchio di certificazione

1. Le persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorità ed organismi accreditati ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione, a garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi di certificazione, a condizione che non svolgano un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato.

2. I regolamenti concernenti l'uso dei marchi di certificazione, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione in conformità ai requisiti di cui all'articolo 157, comma 1-ter; le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse nella raccolta di cui all'articolo 185.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili anche ai marchi di certificazione o di garanzia stranieri registrati nel Paese di origine.

4. In deroga all'articolo 13, comma 1, un marchio di certificazione può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tal caso, peraltro, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facoltà di chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L'avvenuta registrazione del marchio di certificazione costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale.

5. I marchi di certificazione sono soggetti a tutte le altre disposizioni del presente codice in quanto non contrastino con la natura di essi.

Il modulo di domanda deve essere dattiloscritto (compilato a macchina o a mezzo computer) così come gli eventuali fogli aggiuntivi. La modulistica è reperibile sul sito dell'U.I.B.M. al seguente indirizzo <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/modalita-telematica/2036086-marchi-primo-deposito>

La modulistica è disponibile in versione compilabile. Per la compilazione è necessario il salvataggio del modulo in locale.

N.B.: utilizzare per la compilazione il modulo per richiedente. Solo nel caso di deposito a mezzo mandatario o rappresentante utilizzare la modulistica dedicata.

Qualora il marchio comprenda parole di senso compiuto espresse in altra lingua va inserita nella descrizione la traduzione in lingua italiana (Decreto 13 gennaio 2010, n. 33 (Regolamento di attuazione del Codice della Proprietà Industriale) art. 11, comma 1 lettera f).

Per quanto riguarda la compilazione del paragrafo 2 della domanda (CLASSIFICAZIONE) la traduzione in lingua italiana dell'11^a edizione della Classificazione Internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi (Classificazione di Nizza), versione aggiornata al **01/01/2020**, è disponibile nel sito web dell'U.I.B.M. (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) <https://uibm.mise.gov.it> alla seguente pagina <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/marchi/caratteristiche-del-marchio/classificazione-internazionale-dei-prodotti-e-dei-servizi-classificazione-di-nizza>

In particolare occorre in tale paragrafo indicare dettagliatamente, secondo la vigente Classificazione di Nizza, i prodotti e/o servizi che s'intende proteggere secondo le seguenti modalità:

Indicare nel/i campo/i **CLASSE** il/i numero/i della/e classe/i;

Nel/i campo/i **ELENCO DEI PRODOTTI O DEI SERVIZI**, inserire, con riferimento alla classe indicata nel campo **CLASSE**, l'elenco dei prodotti e/o servizi che s'intende tutelare utilizzando preferibilmente la terminologia ufficiale della vigente Classificazione di Nizza;

Si raccomanda di separare i termini con il carattere (;).

Le modalità di indicazione sono quelle previste dalla nota dell'U.I.B.M. prot. n. 67746 del 16 aprile 2014 consultabile alla seguente pagine internet <http://www.uibm.gov.it/attachments/proceduredal20maggio.PDF>

In particolare si evidenzia quanto segue:

L'indicazione dell'intestazione/titolo completo della classe copre unicamente il significato letterale dei termini utilizzati.

Le indicazioni generali delle intestazioni delle classi della classificazione di Nizza sono le espressioni - separate da un a capo - che compaiono nelle intestazioni (o titoli) delle classi. Di queste indicazioni, **cinque sono considerate generiche** e si rende necessario, al fine dell'accettazione della domanda, che l'indicazione in questione venga sostituita con altra che risponda al requisito della chiarezza e precisione. **Le cinque indicazioni considerate generiche sono riportate, evidenziate in grassetto, nella nota posta al termine di queste indicazioni operative.**

Si consiglia di consultare quale ausilio alla scelta della/e classe/i pertinente/i strumenti informatici quali **TMClass** <http://tmclass.tmdn.org/ec2/> e **G&S Manager** <http://www.wipo.int/mgs/index.jsp?lang=it>

Qualora il termine fosse completamente nuovo e non presente nelle banche dati, per procedere alla classificazione e all'indicazione del numero della classe si potranno consultare prodotti/servizi assimilabili a quello prescelto.

Per casi particolari per il deposito di un marchio si richiama quanto esposto nella sezione relativa a DOMANDA DI REGISTRAZIONE MARCHIO D'IMPRESA.

Al modulo di domanda va allegato il REGOLAMENTO DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE, debitamente sottoscritto dall/i richiedente/i, redatto secondo quanto previsto dall'art.157, comma 1-ter, CPI, di seguito testualmente riportato:

1-ter. Il regolamento d'uso dei marchi di certificazione di cui all'articolo 11-bis contiene le seguenti indicazioni:

- a) il nome del richiedente;***
- b) una dichiarazione attestante che il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 11-bis;***
- c) la rappresentazione del marchio di certificazione;***
- d) i prodotti o i servizi contemplati dal marchio di certificazione;***
- e) le caratteristiche dei prodotti o dei servizi che devono essere certificate dal marchio di certificazione;***
- f) le condizioni d'uso del marchio di certificazione, nonché le sanzioni previste per i casi di infrazione alle norme regolamentari;***
- g) le persone legittimate ad usare il marchio di certificazione;***
- h) le modalità di verifica delle caratteristiche e di sorveglianza dell'uso del marchio di certificazione da parte dell'organismo di certificazione.***

Costi:

€ 337 **tassa di registrazione marchio di certificazione.** Nel caso di deposito a mezzo mandatario o rappresentante è dovuto l'ulteriore importo di **€ 34,00**.

Il versamento dell'importo dovuto va eseguito mediante versamento con modello **F24**. Al momento della presentazione della domanda al depositante verrà consegnato, unitamente alla ricevuta di presentazione, un facsimile con i dati necessari per compilare il **Mod. F24** ed effettuare il versamento dell'importo dovuto secondo le differenti modalità previste per tipologie di contribuente ed importi da versare richiamate nel Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 20 novembre 2014.

I diritti che il richiedente acquisisce con il deposito decorrono dalla data del versamento; pertanto si consiglia di effettuare il pagamento nella stessa data di presentazione o al più presto possibile.

Nota: per esenzioni spettanti ad Onlus ed Associazioni Sportive dilettantistiche si rimanda alla nota finale.

€ 43,00 comprensivi di diritti per presentazione e rilascio copia autentica del verbale di deposito oppure **€ 40,00** se l'interessato non desidera copia autentica del verbale.

Il versamento dell'importo dovuto va eseguito esclusivamente con pagamento diretto in ufficio tramite pos (bancomat/carta di credito) o contanti od utilizzando il sistema PagoPA.

Dal 1° Luglio 2020 è attiva la modalità di pagamento PagoPA con "Avviso di Pagamento": l'ufficio invia tramite e-mail all'utente l'"avviso di pagamento", che potrà essere pagato presso gli sportelli bancari, gli uffici postali, gli sportelli ATM, i punti vendita SISAL, le tabaccherie, Lottomatica, Banca 5, attraverso gli home banking utilizzando il circuito CBILL, da smartphone utilizzando la app Satispay.

Una marca da bollo (ogni quattro fogli) da € 16,00 + n. 1 aggiuntiva marca da bollo (sempre ogni quattro fogli e sempre da € 16,00) qualora l'interessato richieda copia autentica del verbale di deposito.

Rappresentazione del marchio: produrre riproduzione su foglio formato A 4 del marchio.

N.B.: Qualora il marchio applicato nell'apposito riquadro della pagina 3 del modulo di domanda sia a colori andranno prodotte altre 2 copie a colori del marchio, sempre della medesima dimensione.

La durata della protezione è di 10 anni dalla data di deposito.

Il depositante è tenuto ad esibire all'addetto alla ricezione un documento d'identità in corso di validità. Fotocopia di tale documento sarà conservata agli atti dell'Ufficio

DOMANDA DI RINNOVAZIONE

Si ricorda che la domanda di rinnovazione deve essere depositata entro gli ultimi dodici mesi precedenti la scadenza del decennio in corso. Trascorso tale periodo, la domanda può essere presentata nei sei mesi successivi con l'applicazione di una soprattassa.

Il modulo di domanda deve essere dattiloscritto (compilato a macchina o a mezzo computer) così come gli eventuali fogli aggiuntivi. La modulistica è reperibile sul sito dell'U.I.B.M. alla pagina <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/modalita-telematica/2036087-marchi-rinnovo>

La modulistica è disponibile in versione compilabile. Per la compilazione è necessario il salvataggio del modulo in locale.

N.B.: utilizzare per la compilazione il modulo per richiedente. Solo nel caso di deposito a mezzo mandatario o rappresentante utilizzare la modulistica dedicata.

Nel caso s'intenda procedere ad una limitazione dei prodotti o servizi va prodotto, su foglio formato A4, un elenco indicante i prodotti/servizi superstiti raggruppati per classi. L'elenco deve essere sottoscritto dal/i richiedente/i.

Costi:

€ 67,00* (tassa di rinnovazione per una classe) + € 34,00 per ogni classe in più. Nel caso di deposito effettuato nei sei mesi successivi la scadenza del decennio è dovuta la soprattassa di € 34,00. Se il deposito è eseguito a mezzo mandatario o rappresentante è dovuto l'ulteriore importo di € 34,00.

Il versamento dell'importo dovuto va eseguito mediante versamento con modello **F24**. Al momento della presentazione della domanda al depositante verrà consegnato, unitamente alla ricevuta di presentazione, un facsimile con i dati necessari per compilare il **Mod. F24** ed effettuare il versamento dell'importo dovuto secondo le differenti modalità previste per tipologie di contribuente ed importi da versare richiamate nel Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 20 novembre 2014.

I diritti che il richiedente acquisisce con il deposito decorrono dalla data del versamento: pertanto si consiglia di effettuare il pagamento nella stessa data di presentazione o al più presto possibile.

Nota: per esenzioni spettanti ad Onlus ed Associazioni Sportive dilettantistiche si rimanda alla nota finale.

€ 43,00 comprensivi di diritti per presentazione e rilascio copia autentica del verbale di deposito oppure € 40,00 se l'interessato non desidera copia autentica del verbale.

Il versamento dell'importo dovuto va eseguito esclusivamente con pagamento diretto in ufficio tramite pos (bancomat/carta di credito) o contanti od utilizzando il sistema PagoPA.

Dal 1° Luglio 2020 è attiva la modalità di pagamento PagoPA con "Avviso di Pagamento": l'ufficio invia tramite e-mail all'utente l'"avviso di pagamento", che potrà essere pagato presso gli sportelli bancari, gli uffici postali, gli sportelli ATM, i punti vendita SISAL, le tabaccherie, Lottomatica, Banca 5, attraverso gli home banking utilizzando il circuito CBILL, da smartphone utilizzando la app Satispay.

Una marca da bollo (ogni quattro fogli) da € 16,00 + n. 1 aggiuntiva marca da bollo (sempre ogni quattro fogli e sempre da € 16,00) qualora l'interessato richieda copia autentica del verbale di deposito.

Rappresentazione del marchio: produrre riproduzione su foglio formato A 4 del marchio.

N.B.: Qualora il marchio applicato nell'apposito riquadro della pagina 3 del modulo di domanda sia a colori andranno prodotte altre 2 copie a colori del marchio, sempre della medesima dimensione.

Il depositante è tenuto ad esibire all'addetto alla ricezione un documento d'identità in corso di validità. Fotocopia di tale documento sarà conservata agli atti dell'Ufficio

Le ONLUS (secondo D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460) e le associazioni sportive dilettantistiche (secondo D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641) possono chiedere il diritto di esenzione dal pagamento delle tasse di concessione governativa allegando alla domanda la documentazione, valida al momento del deposito, attestante l'iscrizione all'Anagrafe unica delle ONLUS istituita presso l'Agenzia delle Entrate, o per le associazioni sportive dilettantistiche la certificazione di avvenuto riconoscimento da parte del CONI. In mancanza di tale documentazione non sarà possibile ottenere l'esenzione richiesta.

Nota: Le cinque indicazioni considerate generiche (evidenziate in grassetto)

Classe 7 – **Macchine** e macchine-utensili

Classe 37 – **Riparazione**

Classe 37 – **Servizi d'installazione**

Classe 40 – **Trattamento di materiali**

Classe 45 – **Servizi personali e sociali resi da terzi destinati a soddisfare necessità individuali**

Utili esempi al fine di rispettare tale disposizione sono fornite dallo specchietto contenuto nella Comunicazione comune sulla prassi comune relativa all'accettabilità dei termini di classificazione v1.0, 20 febbraio 2014, disponibile sul sito web della Camera alla pagina http://www.pv.camcom.gov.it/index.phtml?Id_VMenu=409 nella sezione marchi.

ATTENZIONE: l'art. 10-bis del Decreto Milleproroghe ha disposto che l'entrata in vigore delle disposizioni del sottoriportato articolo 33 del decreto legislativo 20 febbraio 2019 n. 15 è differita al 31 dicembre 2020.

D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15

Art. 33.

Disposizione transitoria in materia di conversione del segno in marchio collettivo o in marchio di certificazione.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto (**23.03.2019**), i titolari di marchi collettivi nazionali registrati ai sensi della normativa previgente possono formulare domanda all'Ufficio italiano brevetti e marchi per la conversione del segno in marchio collettivo o in marchio di certificazione, ai sensi della nuova disciplina.

2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata dal testo del regolamento d'uso del segno, aggiornato in coerenza alla disciplina in vigore e alla scelta di conversione formulata dall'istante.

3. Alle istanze di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dal codice della proprietà industriale in materia di domande di marchi di certificazione o marchi collettivi, comprese le disposizioni di cui all'articolo 11 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

4. Ferma restando la continuità con il marchio collettivo registrato, ai sensi della normativa previgente, gli effetti della registrazione del nuovo marchio decorrono, ai fini della determinazione della durata di cui all'articolo 15 del codice della proprietà industriale, dalla data di deposito della domanda di cui al comma 1.

5. In caso di mancata presentazione della domanda di cui al comma 1, il marchio decade a decorrere dalla data di scadenza del termine ivi previsto.

6. I procedimenti istruttori in corso su domande di registrazione di marchi collettivi nazionali, ai sensi della normativa previgente, sono sospesi alla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti che hanno presentato la domanda possono riavviare l'istruttoria presentando istanza di conversione della stessa, in domanda di registrazione di marchio collettivo o marchio di certificazione, ai sensi della nuova disciplina. In tal caso, gli effetti della registrazione del marchio risultante dalla domanda di conversione decorrono dalla data di deposito della domanda di registrazione convertita. In caso di mancata presentazione della domanda di conversione entro il termine di cui al comma 1, le domande di registrazione di marchi collettivi nazionali ai sensi della normativa previgente si considerano ritirate.

Relativamente alla disposizione transitoria suddetta l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha emanato la Circolare n. 607 del 31/07/2019 "**Disposizioni transitorie in materia di conversione del segno in marchio collettivo o marchio di certificazione**", reperibile al seguente indirizzo:
http://www.uibm.gov.it/attachments/Circolare_607_Disposizioni_transitorie_in_materia_di_conversione_del_segno_in_marchio_collettivo_o_marchiodicertificazione.pdf

e pubblicato sul proprio sito un focus di approfondimento, consultabile alla seguente pagina:
<https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/marchi/il-marchio-collettivo-e-il-marchio-di-certificazione/modifiche-alla-disciplina-del-marchio-collettivo>